FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 143

Documento sulla

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

(R.I.T.A.)

In Vigore dal 19/11/2026

INDICE

PREMESSA 3
1. DESTINATARI 3
2. MODALITA' DI EROGAZIONE 4
3. REGIME FISCALE 5
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A 5
5. CASI PARTICOLARI 5

PREMESSA

Il presente documento è redatto in virtù della Legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 che ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.252/2005, un'ulteriore tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata "**Rendita integrativa temporanea anticipata**" (in forma abbreviata, anche indicata come **R.I.T.A.**) consiste nella liquidazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

1. DESTINATARI

Possono usufruire della R.I.T.A. gli iscritti ad una forma di previdenza complementare che hanno i seguenti requisiti:

PER CONTRIBUZIONE		**PER INOCCUPAZIONE**
a. Cessazione dell'attività lavorativa b. **20** anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i **5** anni d. Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3anni per soggetti che cessino il lavoro e si spostino in altri Stati membri UE)	**ovvero**	a. Cessazione dell'attività lavorativa b. Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di **24** mesi c. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i **10** anni d. Maturazione dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3 anni per soggetti che cessino il lavoro e si spostino in altri Stati membri UE)

Attenzione! Tali requisiti devono essere documentati da apposita certificazione (es: certificazione rilasciata dall'INPS comprovante il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori qualora si richieda la R.I.T.A. nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia; certificazione attestante il periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l'impiego; Dichiarazione di immediata disponibilità c.d. DID) qualora si richieda la R.I.T.A. nei 10 anni antecedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia).

Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (5 anni) e accedere alle eventuali agevolazioni fiscali previste dalla normativa, è necessario che l'aderente presenti a Fondoposte **un'attestazione rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata** (cfr. *Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025*).

2. MODALITA' DI EROGAZIONE

La R.I.T.A. consiste nella liquidazione frazionata (almeno due rate) con **periodicità trimestrale** - del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

N.B.: ***La richiesta deve essere presentata almeno 6 mesi prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia per consentire l***a liquidazione ***frazionata in minimo due rate***

Al momento della richiesta, l'aderente dovrà:

1) Scegliere la **PERCENTUALE di MONTANTE ACCUMULATO** da destinare a R.I.T.A. (integrale o parziale).

   Avvertenza! *la percentuale del montante e la periodicità di pagamento prescelte non potranno essere successivamente modificate.*

   Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni di cui al D.lgs. n.252/2005 (anticipazione, riscatto, e cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

   N.B.! Qualora l'aderente decida di destinare a R.I.T.A. solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita vitalizia. Infatti l'art. 11 comma 4, dlgs.252/2005 precisa: «Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata»

   Pertanto, la soglia per valutare l'eventuale obbligo della rendita per aver superato i c.d. Limiti in capitale previste per legge si calcola con riferimento alla sola parte residua.

   In caso di revoca della RITA la soglia per la rendita si calcola sull'intera posizione post revoca.

2) Scegliere il **COMPARTO DI INVESTIMENTO** cui far confluire il montante da destinare a R.I.T.A. con facoltà dell'iscritto di esercitare la facoltà di cambiare il comparto anche durante l'erogazione della prestazione, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della R.I.T.A.

   Avvertenza! In mancanza di scelta la porzione di montante destinata a R.I.T.A. sarà riversata nel Comparto Monetario.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della R.I.T.A. la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

ATTENZIONE: È possibile effettuare il cambio della propria scelta d'investimento in ogni momento, fermo restando un periodo minimo di permanenza di 12 mesi nel comparto.

La modifica dell'opzione di investimento della posizione destinata all'erogazione di una prestazione RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) potrebbe comportare la rielaborazione della periodicità trimestrale di erogazione delle rate.

3. REGIME FISCALE

Le informazioni relative al trattamento fiscale sulla R.I.T.A. sono consultabili nel "**Documento sul Regime fiscale"** disponibile sul sito internet del fondo all'indirizzo www.fondoposte.it.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E DI LIQUIDAZIONE DELLA R.I.T.A

La richiesta di R.I.T.A. può essere effettuata tramite la procedura guidata disponibile nell'area riservata ovvero, può essere presentata in forma scritta dall'aderente compilando l'apposito modulo cartaceo, e dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R al Fondo (Via Barberini 68, 00187 – Roma) unitamente alla documentazione prevista, nonché tramite PEC all'indirizzo: fondoposte@pec.it o e-mail all'indirizzo fondoposte@fondoposte.it. Le richieste inviate via fax non verranno accolte.

Il Fondo verifica la regolarità e la completezza della richiesta avanzata e della documentazione inviata entro 60 giorni dalla relativa ricezione e provvede all'erogazione della prima rata trimestrale entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta correttamente avanzata.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede i documenti integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il rigetto della richiesta.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico accreditato sulla base delle coordinate bancarie o postali indicate nel modulo compilato dall'aderente.

> **Avvertenza!** L'informativa all'iscritto sulle rate erogate verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica annuale.

La prestazione può prevedere un costo una tantum indicati nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa. Gli importi di spesa, se previsti, verranno prelevati dalla posizione individuale al momento dell'erogazione della liquidazione.

5. CASI PARTICOLARI

Decesso: In caso di decesso dell'iscritto durante la percezione della R.I.T.A., il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Revoca: Nel corso dell'erogazione della R.I.T.A. l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

Sul montante oggetto di RITA non potrà essere esercitata alcuna delle facoltà di cui al D.lgs. n.252/2005 (riscatto c.d. immediato ecc.), salvo il caso in cui l'aderente abbia preliminarmente revocato l'erogazione della R.I.T.A. La richiesta di liquidazione totale dovrà pervenire al Fondo solo dopo la Revoca, così da consentire il reinvestimento delle somme destinate alla R.I.T.A. e la successiva liquidazione dell'intero montante accumulato.

Il montante destinato alla erogazione in forma di R.I.T.A., dopo la revoca, riprenderà ad essere gestito nelle modalità ordinarie. In particolare:

- nel caso di **revoca della R.I.T.A. totale**, la parte residua verrà investita nel comparto opzionato per l'erogazione della R.I.T.A.;
- Nel caso di **revoca della R.I.T.A. parziale** la parte residua verrà investita nel comparto in cui è investito il montante non destinato a R.I.T.A.

Trasferimento: In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Contribuzione: Sono ammessi ulteriori versamenti a Fondoposte nel corso di erogazione della R.I.T.A.. Nel caso di R.I.T.A. parziale, i versamenti andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della R.I.T.A., mentre in caso di R.I.T.A. totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione.

Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità:
Ai sensi all'art. 11 co. 10 del d.lgs. 252/2005, disciplina l'intangibilità delle posizioni previdenziali in fase di accumulo che perdura fino alla richiesta di liquidazioni.
Sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, e quindi nei limiti di 1/5, i soli casi di prestazione pensionistica in capitale (cioè riscatto per pensionamento) e in rendita vitalizia, ovvero per le anticipazioni per spese sanitarie, le rate della RITA e delle prestazioni flessibili (Rendita a durata definita, prelievi a chiamata ed erogazione frazionata).
In tutti gli altri casi per i quali si chiede la liquidazione della posizione (es. riscatto totale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento) sono totalmente cedibili. Pertanto, risultano cedibili, sequestrabili e pignorabili senza alcun limite i riscatti (parziali o totali), le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa e le anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente.

Presenza di cessioni del quinto: Qualora la finanziaria presenta richiesta di liquidazione per delega prima della richiesta di RITA, la liquidazione verso la finanziaria avverrà sotto forma di riscatto. Se invece la finanziaria presenta richiesta di liquidazione per delega dopo la RITA, si provvederà solo per 1/5.